COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Proroga e modificazioni delle disposizioni per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 e successive modificazioni (1505);

DE LORENZO ed altri: Modifica alle norme sulla composizione delle commissioni esaminatrici a posti di primario ed aiuto ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 (522);

GASCO: Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 e successive modificazioni (1435);

DE MARIA e DE PASCALIS: Proroga, con modificazioni, delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri (1480) . . . 218

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

DE PASCALIS: Modifica dell'articolo 48 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 concernente i criteri di composizione delle commissioni nei concorsi per primario (1496) 218

PAG.

PRESIDENTE . . 218, 219, 221, 223, 224, 225
VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 218, 221, 222, 223
SORGI, *Relatore*. 218, 221, 224
ROMANO. 219, 223, 224
SPINELLI 219, 223, 224
DE LORENZO 220
GENNAI TONIETTI ERISIA . . . 220, 224, 225
DI MAURO ADO GUIDO 220
BARBERI 220, 224
PASQUALICCHIO. 221
GASCO 223
DE PASCALIS 223, 224
MESSINETTI 223

Votazione segreta:

PRESIDENTE 225

La seduta comincia alle 9,30.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E' approvato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga e modificazioni delle disposizioni per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni (1505); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati De Lorenzo ed altri: Modifica alle norme sulla composizione delle commissioni esaminatrici a posti di primario ed aiuto ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 (522); Gasco: Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni (1435); De Maria e De Pascalis: Proroga, con modificazioni, delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri (1480); De Pascalis: Modifica all'articolo 48 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, concernente i criteri di composizione dellec ommissioni nei concorsi per primario (1496).

PRESIDENTE. Prima di iniziare i nostri lavori, secondo una gradita prassi, a nome di tutti i membri della Commissione, desidero formulare una parola d'augurio per il nuovo ministro della sanità e per l'onorevole Volpe, qui presente, che ha assunto la carica di sottosegretario.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ringrazio il signor Presidente e tutti i membri della Commissione per questo saluto augurale, che ricambio con l'assicurazione, per quanto riguarda la mia modestissima persona, della più completa collaborazione per una sollecita definizione di tutti i problemi riguardanti il settore sanitario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga e modificazioni delle disposizioni per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Lorenzo, Spinelli, Romano, Cortese Giuseppe: « Modifica alle norme sulla composizione delle commissioni esaminatrici a posti di primario ed aiuto ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 »; Gasco: « Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni »; De Maria e De Pascalis: « Proroga, con modificazioni, delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri »; De Pascalis: « Modifica dell'articolo 48 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, concernente i criteri di composizione delle commissioni nei concorsi per primario ».

Il relatore, onorevole Sorgi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SORGI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ha regolato per un lungo periodo di tempo l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. La sua prima modifica è venuta, per quanto concerne i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, con la legge 10 marzo 1955, n. 97. Le disposizioni transitorie ivi contenute dovevano restare in vigore per tre anni; ma con legge 4 febbraio 1958, n. 21, le norme in questione furono prorogate di un anno. Successivamente la legge 1° aprile 1959, n. 136, stabilì una ulteriore proroga annuale, che venne ancora rinnovata con la legge 18 giugno 1960, n. 640. La legge 23 giugno 1961, n. 532, poi, prorogava ulteriormente le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri e modificava, al tempo stesso, la composizione delle commissioni di esame per i concorsi di primario e di aiuto, escludendone i primari dello stesso ospedale che aveva bandito il concorso. All'inizio della quarta legislatura si rese infine necessario un altro provvedimento per richiamare in vigore le norme scadute il 30 giugno 1963: cosa che fu fatta con la legge 4 agosto 1963, n. 1010, che prorogava le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri fino al 30 giugno 1964.

E' questa la proroga che oggi si vuole rinnovare, però ritornando sulla decisione innovatrice di cui alla legge n. 532, del 1961. Sono tante infatti le voci di protesta che giungono dagli interessati affinché si modifichi la composizione delle commissioni esaminatrici, nel senso di consentire che di esse possano far parte anche i primari ospedalieri dello stesso ospedale che ha bandito il concorso.

Oggi noi siamo chiamati ad esaminare, in merito a questa proroga, un disegno di legge governativo e quattro proposte di iniziativa parlamentare. Il disegno di legge n. 1505 consta di due articoli: col primo si prorogano fino al 30 giugno 1965 le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, contenute nella legge 10 marzo 1955, n. 97 e successive modificazioni. Con il secondo si apporta una modifica circa le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici; infatti, in seguito al passaggio dal Ministero dell'interno a quello della sanità di tutte le competenze nel settore sanitario, è logico che

segretario delle commissioni esaminatrici non sia più un funzionario dell'interno, bensì uno del Ministero della sanità; ed è questo appunto che viene previsto dall'articolo 2 del disegno di legge.

La proposta di legge n. 522, a firma degli onorevoli De Lorenzo, Spinelli, Romano e Cortese Giuseppe, consta di un solo articolo, inteso a modificare la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di primario e aiuto ospedalieri e a stabilire che i due primari previsti come membri delle commissioni possano essere scelti indifferentemente fra tutti i primari appartenenti allo stesso ospedale che bandisce il concorso ovvero ad altri ospedali di categoria pari o superiore.

La proposta di legge n. 1435, d'iniziativa dell'onorevole Gasco, propone semplicemente la proroga delle disposizioni transitorie, ormai scadute, fino al 30 giugno 1965.

La proposta di legge n. 1480, d'iniziativa degli onorevoli De Maria e De Pascalis, è forse la più completa. Innanzitutto non soltanto parla di proroga della legge n. 97 del 1955, ma fa anche notare che, essendovi stato un periodo di *vacatio legis*, è opportuno richiamare in vigore le norme transitorie dal giorno in cui ne era cessata la validità in virtù della precedente legge di proroga, e cioè dal 1° luglio 1964. La stessa proposta di legge all'articolo 2 affronta l'argomento dei due primari ospedalieri membri delle commissioni esaminatrici, e ripropone il ripristino della formula della lettera *b*) dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, consentendo che delle commissioni di esame possano essere chiamati a far parte anche primari dello stesso ospedale che bandisce il concorso.

Gli articoli 3 e 4 della proposta n. 1480 riguardano i segretari delle commissioni esaminatrici che d'ora in poi dovranno essere scelti tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Questa proposta di legge ha avuto un codicillo con la proposta De Pascalis n. 1426, in cui si prevede, per quanto riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici a posti di primario, che, nel caso in cui la materia messa a concorso sia la ostetricia, il professore universitario può essere sostituito dal direttore della scuola di ostetricia. Questa proposta imposta un problema che forse sarà bene esaminare con una certa attenzione: quello del cattedratico. La legge n. 97 del 1955 – quella che è praticamente alla base dei nostri ragionamenti e delle cui disposizioni si chiede appunto la proroga – alla lettera *c*) dei commi primo e secondo dell'articolo 5 parla di « un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di materia attinente al concorso ». Per quanto riguarda il valore del termine « attinente » sarà bene ricordare che tale dizione ha provocato numerosi ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato; questo ha precisato che « materia attinente al concorso » significa la materia che le si avivcina.

Circa la presenza nelle commissioni esaminatrici di un direttore della scuola di ostetricia, desidero fare osservare come, a tutt'oggi, tale fatto potrebbe ingenerare non pochi inconvenienti. Nei concorsi per ostetriche infatti il direttore della scuola di ostetricia non fa parte delle commissioni d'esame. Caso mai, quindi, si dovrebbe cercare prima di giungere a tale conclusione e, in un secondo momento, pensare ai concorsi per primari ostetrici.

Vorrei, infine, soffermarmi brevemente sulla durata del periodo di proroga: non so se questa debba essere fissata al 30 giugno 1965 oppure se debba durare fino alla emanazione di nuove norme sui concorsi ospedalieri nell'ambito della riforma generale del settore. Ho già citato le cinque proroghe esistenti: questa sarebbe la sesta. Non è che prorogando per un anno o due otteniamo l'effetto di sollecitare il Ministero della sanità e gli organi legislativi ad affrontare il problema della nuova legge ospedaliera; per cui, su questo punto, mi rimetto alla Commissione.

Concludendo, desidero esprimere il mio consenso ai provvedimenti in discussione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore anche per la precisione con cui ha esposto i termini, non del tutto chiari, del problema e dichiaro aperta la discussione generale.

ROMANO. Sono perfettamente d'accordo con il relatore, di cui apprezzo molto la chiarezza e la precisione della relazione svolta. Concordo con le sue conclusioni ed esprimo il mio consenso ai progetti di legge in discussione.

SPINELLI. Come firmatario, unitamente agli onorevoli colleghi De Lorenzo, Romano e Cortese Giuseppe, della proposta di legge n. 522, ritengo che effettivamente essa sia la più lineare per ciò che riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici per i concorsi a posti di primario e aiuto ospedalieri.

Debbo rilevare, però, che negli ultimi tempi si è affacciato un nuovo problema, quello dei nuovi primariati che cominciano a farsi strada negli ospedali; primariati le cui discipline hanno pochissimi titolari in Italia, come, ad esempio, il primariato in oncologia o quello in neurochirurgia. Ora, nel caso di primi concorsi relativi a queste materie, dovremo inse-

rire in tutte le commissioni l'unico o gli unici primari esistenti in Italia? Si autorizzerebbe un classico monopolio.

A mio avviso sarebbe opportuno inserire tra i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per primari e aiuti ospedalieri anche un primario di chirurgia generale ovvero un primario di medicina generale, a seconda che la materia messa a concorso sia della branca di chirurgia ovvero di medicina. Forse questa soluzione – che è anche una richiesta delle associazioni sindacali di categoria dei primari ospedalieri di medicina e chirurgia – potrebbe meglio fronteggiare eventuali carenze. Questo naturalmente quando manchino i primari specifici della materia messa a concorso.

Per quanto riguarda la durata della proroga, sono dell'avviso di stabilire una proroga senza fissare un termine specifico di sei mesi o di un anno; ma valevole fino all'entrata in vigore delle nuove norme che dovranno sostituire definitivamente quelle che attualmente si vogliono richiamare in vigore.

DE LORENZO. Mi associo a quanto ha detto il relatore, di cui peraltro condivido le perplessità circa l'inclusione nelle commissioni dei direttori delle scuole di ostetricia: non dimentichiamo infatti che, nei concorsi per ostetriche, il direttore della scuola di ostetricia non è tra i membri della commissione di esame.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Concordo con le osservazioni sulla dizione « materia affine », giacché questa, che risultava in precedenti disposizioni di legge, ha creato molti problemi e non pochi inconvenienti. Perciò sarei d'accordo di non usare più tale dizione che risulta estremamente vaga e indeterminata.

Per quanto riguarda la durata della proroga, penso che questa dovrebbe essere fissata fino alla emanazione di nuove e definitive norme sui concorsi ospedalieri.

DI MAURO ADO GUIDO. Sul merito della modifica proposta nella composizione delle commissioni esaminatrici a posti di primari e aiuti ospedalieri noi ci dichiariamo favorevoli Dobbiamo invece esprimere una severa critica sulla proroga delle disposizioni transitorie. E' la quinta proroga che ci viene sottoposta per l'approvazione. Ogni anno si propone una proroga, e oggi si comincia già a parlare della prossima, tanto che si è arrivati addirittura alla proposta di una proroga valevole fino a quando non si presenterà il « fatto nuovo », e cioè l'approvazione della nuova legge ospedaliera. Già quando il ministro Mancini annunciò la costituzione della commissione consultiva per elaborare norme sulla riforma ospedaliera, noi esprimemmo le nostre perplessità sulla perdita di tempo che essa avrebbe comportato, ricordando che già in precedenza avevano lavorato molte commissioni e che esisteva una grande quantità di materiale da esse elaborato, che avrebbe potuto servire come base per la discussione.

Il ministro Mancini assicurò che la Commissione avrebbe lavorato rapidamente e che sarebbe stato fissato un termine per presentare il risultato dei suoi lavori; ma questo non è avvenuto. Non sappiamo se il nuovo ministro abbia integrato la Commissione, o se abbia fissato un termine per la conclusione dei lavori. Queste continue proroghe non giovano certo alla chiarezza, mentre tutti siamo consapevoli della necessità che il problema sia risolto al più presto.

Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che vi sono proposte di legge di iniziativa parlamentare già assegnate alla nostra Commissione, sulle quali potrebbe benissimo iniziarsi la discussione, senza che si attenda la presentazione al Parlamento di un nuovo progetto di legge governativo.

BARBERI. In questa discussione sono riaffiorati problemi che erano già stati esaminati nel corso della passata legislatura, in occasione della precedente proroga delle disposizioni transitorie sui concorsi ospedalieri. In realtà fummo allora un po' troppo ottimisti nel pensare che quella proroga sarebbe stata l'ultima; speriamo comunque che questa sia veramente l'ultima. Si è, peraltro, accumulato tanto materiale sulla riforma ospedaliera che una decisione non dovrebbe esser lontana.

Per quanto riguarda i provvedimenti in discussione, io sono dell'avviso che sia preferibile la formulazione dell'articolo 1 della proposta di legge n. 1480, che richiama in vigore, a partire dal 1° luglio 1964, non soltanto la legge del 1955, ma anche tutte le successive proroghe con modificazioni.

L'articolo 2 della stessa proposta di legge ripropone una questione che fu esaminata lungamente e lungamente dibattuta da questa Commissione: quella di non creare cioè discriminazioni fra i primari dell'ospedale che bandisce il concorso e i primari di altri ospedali di categoria pari o superiore. Per quanto riguarda la dizione « materia affine », non vi è una norma, legislativa e regolamentare, che stabilisca quali sono le materie affiini; a mio avviso sarebbe meglio parlare di materia « strettamente attinente ». Userei pertanto la formula che fu proprio la nostra Commissione a introdurre: «.o, in mancanza,

di materia strettamente attinente al concorso ».

La proposta peraltro era stata da noi avanzata e poi adottata nella nostra precedente legge transitoria. Non vi sono, per esempio, professori universitari di ruolo o fuori ruolo di medicina nucleare o di cardiologia, per cui è veramente opportuno che venga contemplata per gli universitari, questa condizione, in modo ancor più impellente, di quanto non avvenga per i primariati. Assai spesso, infatti, per tutti i primariati che vanno sorgendo si è costretti a ricorrere a professori di materia strettamente attinente.

Di notevole importanza è la disposizione contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge n. 1505. Assai numerosi sono stati i ricorsi in merito alla nomina del segretario delle commissioni esaminatrici. Non possiamo dimenticare che l'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, sancisce che tutte le attribuzioni del prefetto in materia di sanità pubblica sono devolute al medico o al veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze. Molti medici provinciali, aderendo così a questa norma, hanno nominato il segretario della commissione. Il Consiglio di Stato, viceversa, ha rigettato questa interpretazione: e, con decisione dell'Adunanza plenaria del 20 dicembre 1963, ha stabilito che, in base alla vigente legislazione, deve essere il prefetto, e non il medico provinciale, a nominare il segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi ospedalieri. È pertanto assolutamente necessario introdurre questa norma, per porre fine a uno stato di incertezza che ha dominato decine di concorsi anche di quelli che si sono svolti ultimamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SORGI, *Relatore*. Non ho altro da aggiungere. Desidero solo preannunciare la presentazione di un testo unificato del disegno e delle proposte di legge, che la Commissione dovrebbe eventualmente adottare come testo base per la discussione.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero anzitutto ringraziare il relatore per la sua lucida relazione, che è servita a puntualizzare tutta questa materia, indubbiamente molto disorganica. Le proposte di legge si sono appunto prefisse lo scopo di chiarire e porre finalmente termine a questa situazione; è giusto pertanto che esse vengano unificate, per trarne un qualcosa di organico.

Mi permetto far notare all'onorevole Di Mauro, in risposta alla critica da lui formulata sul ritardo relativo alla legge per la riforma ospedaliera, che il ministro Mancini, istituendo l'apposita commissione, aveva fissato dei termini ben precisi. Oggi siamo a settembre, e i termini, se non erro, scadevano a fine giugno. Ma, successivamente, è sopravvenuto qualcosa di nuovo nella nostra vita politica e, dopo la costituzione del nuovo Governo, il Parlamento ha aggiornato i propri lavori per le ferie estive. Comunque posso dire, onorevole Di Mauro, che i lavori della commissione stanno per concludersi e che entro il 20 ottobre saranno ultimati. Avremo cioè finalmente un canovaccio che ci darà la possibilità di costruire qualcosa di concreto.

PASQUALICCHIO. Ci sono però altri canovacci. Non è necessario aspettare questo!

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Con la conclusione di questi lavori, possiamo dare assicurazione che un disegno di legge sarà immediatamente varato, perché quello della riforma ospedaliera è un problema che va effettivamente risolto.

Pertanto, a mio avviso, è opportuno fissare un termine a questa nuova proroga delle disposizioni transitorie sui concorsi ospedalieri. Ciò per un motivo anzitutto morale: fare una legge di proroga senza sapere fino a quando essa durerà significa non aver fiducia in chi deve preparare la nuova legge. Vi è poi un secondo motivo per stabilire un termine preciso, ed è quello di spronare il Governo a preparare, entro tale scadenza, il nuovo testo della legge ospedaliera. In proposito, ritengo che un termine di sei mesi sarebbe troppo breve, mentre penso sufficiente la proroga di un anno, cioè fino al 30 giugno 1965.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione avverrà sul testo unificato del disegno di legge n. 1505 e delle proposte di legge nn. 522, 1435, 1480 e 1496, all'uopo predisposto dal relatore

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 1 del testo unificato proposto dal relatore:

« Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 e successive proroghe e modificazioni, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1° luglio 1964 e fino al 30 giugno 1965 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 del testo unificato proposto dal relatore:

« La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, già modificata dall'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532, è sostituita dalla seguente:

b) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso ».

Comunico che l'onorevole Barberi ha presentato il seguente emendamento: dopo le parole « della disciplina messa a concorso » aggiungere le altre « o, in mancanza, di materia strettamente attinente ».

Comunico, inoltre, che l'onorevole Spinelli ha presentato il seguente emendamento: dopo le parole « della disciplina messa a concorso » aggiungere le altre « o, in mancanza, di medicina o chirurgia generale, secondo che trattisi di branca medica o chirurgica ».

Se gli onorevoli colleghi me lo consentono, vorrei dare una delucidazione di carattere generale. Il problema che si pone non riguarda solamente i primari, ma anche i professori universitari. Per esempio Milano è l'unica sede dove esiste una cattedra di chirurgia plastica, mentre un primariato di chirurgia plastica lo abbiamo a Roma e uno si sta istituendo a Bari.

Se fosse tassativamente stabilito che della commissione esaminatrice di un tale concorso debba far parte il professore di ruolo della materia messa a concorso, tutti i primari di chirurgia plastica dovrebbero essere esaminati da quel cattedratico. Di questo passo, finiremmo per avere in Italia primari appartenenti tutti alla stessa scuola o, al massimo, a due scuole.

Il problema è grave e si riflette anche sull'articolo in discussione. A questo proposito vorrei dare lettura di un voto espresso dalla commissione di studio per la riforma ospedaliera:

« La Commissione di studio per la riforma ospedaliera, riunita presso il Ministero della sanità il 21 giugno 1964,

considerato che il 30 giugno prossimo viene a scadere la legge 4 agosto 1963, n. 1010 sulla « proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri »,

esprime il voto

che, nel richiamare in vigore e prorogare le disposizioni transitorie in vigore, venga modificata la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, numero 532, lettera *b*), in modo da garantire:

1) che possano far parte delle commissioni di concorso anche i primari in servizio presso la stessa amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso;

2) che uno dei due primari membri della commissione giudicatrice sia della disciplina messa a concorso e l'altro possa anche essere di medicina o chirurgia generali, secondo che trattisi di branca medica o chirurgica ».

Come gli onorevoli colleghi hanno sentito in tale voto si auspica che possano far parte della commissione di esame anche primari dello stesso ospedale che bandisce il concorso. Il che, in definitiva, consente di avere a disposizione una gamma più estesa di sanitari entro cui poter scegliere i membri della commissione. Esiste, in effetti, una carenza di primari delle stesse materie messe a concorso, e anche di clinici, per cui si potrebbe stabilire che, nel caso in cui non vi sia un primario o un clinico della disciplina messa a concorso, il posto in commissione venga affidato rispettivamente a un primario o ad un clinico di medicina generale o di chirurgia generale.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non vi è dubbio che l'articolo in questione solleva un problema d'una certa delicatezza, né v'è dubbio che quanto costituisce oggetto di tale articolo rappresenta una semplice briciola di quello che dovrebbe essere tutto il complesso della riforma ospedaliera. Stando così le cose, ritenete opportuno prendere oggi questa briciola di quello che dovrebbe essere il complesso della riforma ospedaliera di domani? O non ritenete più opportuno soprassedere, rinviando la questione in sede di esame della legge sulla riforma ospedaliera?

Qual è inoltre lo scopo di questa legge? Noi non ci preoccupavamo certo di una *vacatio* che non c'era, essendo sempre operante la legge madre, quella del 1938, anche se vecchia e quindi da ringiovanire; ci preoccupavamo invece di far rinascere una legge che emendava la vecchia legge quadro: scopo che noi oggi raggiungiamo approvando la legge al nostro esame.

Io suggerirei, pertanto, di non affrontare, oggi, questo specifico problema che, ripeto, rappresenta soltanto una piccola briciola di quella che dovrebbe essere e sarà la riforma

ospedaliera, preoccupandoci soltanto di far rivivere la legge scaduta col 30 giugno.

PRESIDENTE. Ella, onorevole sottosegretario, fa una proposta di rinvio alla legge generale di riforma; ma si riferisce agli emendamenti degli onorevoli Barberi e Spinelli ovvero all'articolo 2 del testo unificato proposto dal relatore?

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi riferisco alll'intero articolo 2. Comunque mi rimetto alla Commissione.

ROMANO. Io sono decisamente contrario alla proposta del rappresentante del Governo. Rinviare la materia, che è molto delicata e che ha creato per qualche anno uno stato di estremo disagio nell'ambiente ospedaliero, non mi sembra in questo momento sia cosa producente. Noi stiamo qui per prorogare questa norma transitoria, e le stesse ragioni che ci inducono a far ciò ci consigliano anche di farlo nella miglior forma possibile. Avendo constatato che la formulazione della legge del 1961 non è stata felice, siamo qui per modificare e migliorare ciò che si è dimostrato inadeguato e imperfetto.

Il rinvio protrarrebbe uno stato di disagio veramente molto grave, e sul piano morale e su quello tecnico. Non si tratta più infatti, per quanto riguarda gli aiuti e gli assistenti, di nominare personale che rimane negli ospedali due o quattro anni: questo deve invece lavorare tutta la vita nell'ospedale, per cui mi sembra ancor più giusto che i primari di un ospedale non vengano estromessi dalle commissioni esaminatrici degli aiuti, con i quali dovranno poi lavorare per tutta la vita.

In attesa che la legge venga definitivamente varata sul piano generale, questa briciola, onorevole sottosegretario, ci sembra di notevole importanza e senz'altro valida a ridare al settore ospedaliero quella serenità necessaria nell'interesse stesso degli ammalati.

GASCO. Mi sono fatto promotore, a suo tempo, di una proposta di legge di semplice proroga delle disposizioni transitorie di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 e successive modificazioni sui concorsi ospedalieri.

Poiché la Commissione ha ritenuto di entrare nel merito delle disposizioni da prorogare, concordo con quanto ha detto l'onorevole Romano. Non vi è ragione perché, se si può apportare un miglioramento alle disposizioni di cui trattasi, non lo si faccia subito. Avremo così il vantaggio che, quando discuteremo la legge generale, molti punti di essa saranno già stati dibattuti e passati al vaglio della nostra Commissione. Condivido, pertanto, la necessità di modificare e migliorare le norme transitorie per i concorsi ospedalieri, contestualmente alla loro proroga.

Concordo anche sulla inopportunità di stabilire gerarchie, sia per quanto riguarda i primari che i professori universitari; sono quindi contrario all'emendamento Spinelli.

SPINELLI. Mi pare che, continuando questa discussione, noi finiremmo per metterci in contrasto con il parere del Governo, per cui mi limito a condividere quello che è stato detto finora.

Vorrei cogliere l'occasione per ricordare agli onorevoli colleghi – e questo anche per l'avvenire – una nostra presa di posizione. La riforma ospedaliera è una riforma tecnica e la nostra Commissione, in questo campo, dovrebbe dare consigli e suggerimenti al Governo...

DE PASCALIS. Non commettiamo l'errore di dire che siamo dei tecnici: noi siamo l'organo legislativo, siamo dei parlamentari cioè che fanno le leggi, tenendo conto delle esigenze generali.

SPINELLI. Io mi sento parlamentare, sì, ma anche tecnico, e in questa qualità non mi sento assolutamente in condizione di rinunciare a questa prerogativa nei confronti di altre commissioni di studio, chiamate ad elaborare la riforma ospedaliera.

Ci è stato detto che la commissione nominata dal ministro non doveva preparare la riforma ospedaliera, bensì limitarsi a dare, in merito, dei pareri orientativi per il Governo. Vorrei in proposito ribadire il concetto che abbiamo il diritto di discutere di queste cose, anche indipendentemente dalle altre commissioni.

Quindi ritengo che, in questa sede ed in questa occasione, noi possiamo anche dare un suggerimento relativo ad una modifica all'articolo 2; non solo, ma anche apportare la modifica stessa, qualora sia constatato che detta modifica rivesta un carattere migliorativo.

MESSINETTI. Siamo contrari al rinvio della discussione sull'articolo 2. Contrari soprattutto perché è tempo di porre rimedio agli inconvenienti provocati dalla dizione della legge n. 97 del 1955, la quale ha dato motivo di non pochi ricorsi al Consiglio di Stato.

Penso che noi potremmo adottare la dizione « materia strettamente attinente »; tale dizione verrebbe ad evitare gli inconvenienti lamentati.

E, dato che la legge n. 532 del 1961 è stata motivo di violente reazioni da parte dei primari degli ospedali, non vedo ragione perché – stabilendo una proroga delle disposizioni sui concorsi – non si debba eliminare quella preclusione discriminativa contri i primari dello stesso ospedale che bandisce il concorso.

BARBERI. Accettando l'articolo 2 così come era stato formulato dalla proposta De Lorenzo, avevo creduto d'interpretare il pensiero del Governo; mi associo alle ragioni di necessità e di urgenza esposte dall'onorevole collega Romano e che giustificano la modifica della legge del 1961.

Mi debbo dichiarare peraltro contrario all'emendamento Spinelli. Ritengo che, in mancanza di primari della disciplina messa a concorso, si possa anche ricorrere ad una disciplina strettamente attinente; ma senza stabilire gerarchie in campo medico, anche dove sono effettivamente inesistenti.

La formulazione « materia strettamente attinente » acquista un particolare significato: allarga cioè la possibilità di scegliere i primari, anche tra materie diverse da quella messa a concorso, senza tuttavia arrivare alla « affinità » che è una formula molto più generale. Il termine « affine » può riguardare la fisiologia, l'anatomia patologica, la patologia generale e via dicendo, per tutti i concorsi sanitari. In relazione per esempio alla medicina nucleare, evidentemente la « materia strettamente attinente » si riferisce alla medicina generale. Non rinunziamo quindi a una formulazione che è già stata accettata nella nostra legislazione e che non ha mai dato luogo, a quanto mi risulta, a ricorsi al Consiglio di Stato. Viceversa, ricorsi sono stati proposti quando si è parlato di « materia affine ».

GENNAI TONIETTI ERISIA. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che la dizione « materia attinente », strettamente o no, può essere causa, nelle sue varie interpretazioni, di ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato.

ROMANO. La dizione « materia attinente » non crea dubbi; sono pertanto favorevole all'emendamento Barberi.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Barberi, inteso ad aggiungere, all'articolo 2 del testo unificato proposto dal relatore, dopo le parole « della disciplina messa a concorso », le altre « o, in mancanza, di materia strettamente attinente ».

(*È approvato*).

Onorevole Spinelli, insiste ancora sul suo emendamento?

SPINELLI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 del testo unificato proposto dal relatore che, con la modifica testé approvata, risulta così formulato:

« La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, già modificata dall'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532, è sostituita dalla seguente:

b) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso ».

(*È approvato*).

Comunico che il relatore, onorevole Sorgi, ha presentato il seguente articolo 2-*bis*, aggiuntivo al testo da lui predisposto:

« La lettera *c*) del primo e del secondo comma dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, già modificata dall'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532, è sostituita dalla seguente:

c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente, oppure da un clinico medico generale o da un clinico chirurgo generale ovvero, se la materia è tale, da un direttore di scuola di ostetricia ».

SORGI, *Relatore*. Mi sembra che dalla discussione in corso sia emerso il contrario avviso della nostra Commissione ad introdurre formule estremamente vaghe e riferentisi a primari ovvero a clinici di medicina generale o di chirurgia generale. Poiché questa era, in sostanza, la portata dell'articolo aggiuntivo da me proposto, dichiaro di non insistere.

PRESIDENTE. L'onorevole De Pascalis aveva presentato una proposta di legge, che nel testo unificato proposto dal relatore era stata assorbita dall'articolo 2-*bis*. Ritirato quest'ultimo dall'onorevole Sorgi, anche la proposta De Pascalis dovrebbe venire a cadere.

ROMANO. Vorrei chiedere all'onorevole De Pascalis se intende insistere sulla sua proposta. In tal caso veramente introdurremmo un elemento innovativo, e mi permetto di esprimere qualche perplessità sulla utilità di inserire questo direttore della scuola di ostetricia. Comprendo come lo scopo della proposta sia quello di valorizzare le scuole di ostetricia; se però l'onorevole De Pascalis è d'accordo, penso sia effettivamente opportuno rinviare la questione all'esame generale della riforma ospedaliera.

DE PASCALIS. Effettivamente nell'articolo aggiuntivo 2-*bis* proposto dal relatore era

anche accettato il senso della proposta di legge n. 1496 di mia iniziativa, per quanto concerne la partecipazione nelle commissioni esaminatrici dei direttori di scuole di ostetricia, qualora questa fosse la materia messa a concorso.

Lo spirito della proposta di legge è rivolto a rilanciare la scuola di ostetricia, che sta morendo ovunque. A questa triste sorte contribuisce notevolmente il Ministero della pubblica istruzione; contribuiscono però anche gli ospedali, i quali per difficoltà economiche tendono a liquidare questo settore particolarmente importante della vita nazionale. I direttori delle scuole di ostetricia hanno avanzato la richiesta di essere utilizzati, così come abbiamo fatto per i primari ospedalieri, quando si tratta di concorsi per tale materia.

Ritengo, peraltro, sia preferibile rinviare anche tale innovazione al momento in cui si discuterà la riforma generale ospedaliera e, pertanto, pregherei di accantonare la proposta di legge n. 1496.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la proposta di legge n. 1496 di iniziativa dell'onorevole De Pascalis resta accantonata.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 3 del testo unificato proposto dal relatore. Ne do lettura:

« Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, designato dal medico provinciale ».

GENNAI TONIETTI ERISIA. A questo proposito sarà bene sottolineare come gli uffici del medico provinciale sono carenti di funzionari della carriera direttiva amministrativa. Raccomando, pertanto, al rappresentante del Governo, di voler far presente al ministro Mariotti l'esigenza di potenziare i servizi amministrativi degli uffici del medico provinciale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 del testo unificato proposto dal relatore.

(*E' approvato*).

Passiamo all'articolo 4 sempre del testo unificato predisposto dal relatore. Ne do lettura:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* e si applica anche ai concorsi che sono stati banditi anteriormente e per i quali, alla data del 1° luglio 1964, non siano state nominate le commissioni d'esame ».

Lo pongo in votazione.

(*E' approvato*).

Se non vi sono osservazioni, allora può rimanere stabilito che il titolo del provvedimento resta così formulato: « Proroga, con modificazioni, delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri ».

(*Così rimane stabilito*).

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente testo unificato del disegno e delle proposte di legge: DE LORENZO ed altri; GASCO; DE MARIA e DE PASCALIS:

« Proroga, con modificazioni, delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri » (1505, 522, 1435, 1480).

Presenti	30
Votanti	19
Astenuti	11
Maggioranza	10
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldani Guerra, Barba, Barberi, Bartole, Buffone, Cappello, Cattaneo Petrini Giannina, Cortese Giuseppe, De Lorenzo, De Maria, De Pascalis, Fada, Gasco, Gennai Tonietti Erisia, Romano, Sorgi, Spinelli, Urso, Usvardi.

Si sono astenuti:

Alboni, Balconi Marcella, Biagini, Di Mauro Ado Guido, Fanales, Giorgi, Monasterio, Morelli, Pasqualicchio, Scarpa, Zanti Tondi Carmen.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI